



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CECCANTI, CHITI, FERRANTE, BASSOLI, CASSON,
ADAMO, INCOSTANTE, BARBOLINI, DEL VECCHIO e DE SENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2010

Estensione ai cittadini dell’Unione europea del diritto di voto
nelle elezioni provinciali e regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Da vari anni grazie ai trattati europei che hanno introdotto la cittadinanza dell'Unione e in particolare ora dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che all'articolo 17 lo istituisce, al comma 1 e al comma 2 che lo specifica come diritto di eleggibilità «alle elezioni del Parlamento europeo e alle comunali nello Stato membro» in cui i cittadini risiedono «alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato»; alla direttiva comunitaria 94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che l'ha precisata in relazione alle elezioni comunali, con considerazioni che si estendono in generale all'«amministrazione locale degli Stati membri», rinviando per i dettagli alla legislazione conseguente dei Paesi membri; alla legge 6 febbraio 1996, n. 52, che ne ha previsto l'attuazione in Italia con delega legislativa e, infine, al decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, che ha effettivamente recepito la direttiva - i cittadini dell'Unione residenti in Italia possono votare nelle elezioni comunali e circoscrizionali, essere eletti nei relativi consigli ed essere nominati assessori.

Si tratta di cittadini però, che anche per gli altri livelli amministrativi superiori al comune, non votano più nel Paese di origine e che pertanto vedono i loro diritti irragionevolmente compressi.

Da qui l'esigenza di estenderli anche alle elezioni provinciali e regionali, senza che ciò comporti particolari problemi tecnici in quanto si tratta di persone già inserite nelle liste elettorali.

Non sembra fare ostacolo neppure il richiamo alla cittadinanza contenuto nell'articolo 48 della Costituzione giacché esso può

essere inteso in senso rigorosamente restrittivo solo per il Parlamento nazionale, espressione della sovranità. Il fatto che la prima eccezione sia stata resa possibile da una solenne decisione di un Trattato europeo, coperto dall'articolo 11 della Costituzione, non significa che debba essere ritenuta necessaria una copertura costituzionale per ogni ulteriore allargamento che non coinvolga il Parlamento nazionale, come sostiene da tempo larga parte della dottrina. Anche a prescindere dal fatto che le elezioni provinciali potrebbero essere fatte rientrare con un utilizzo estensivo della nozione di «amministrazione locale» presente nella citata direttiva, più in generale larga parte della dottrina intende il richiamo dell'articolo 48 ai «cittadini» come un vincolo per non ridurre il diritto di voto ai medesimi e non anche come un impedimento ad estenderlo ad altri mediante la legge. Come scrive Enrico Grosso, nel più recente Commentario alla Costituzione (curato da Raffaele Bifulco, Alfano Celotto e Marco Olivetti per Utet), essa con l'articolo 48 «Non vieta a priori che il legislatore ordinario possa - nei limiti della ragionevolezza - estenderne discrezionalmente l'esercizio ad altri individui, diversi dai cittadini, rispetto ai quali giudichi politicamente opportuna tale scelta, in considerazione di particolari interessi meritevoli di tutela» (vol. II, p. 968).

Né può costituire impedimento il nuovo testo dell'articolo 114 della Costituzione che risale dai comuni allo Stato, il quale, come ricordato più volte, dalla giurisprudenza costituzionale, non ha inteso livellare artificialmente le funzioni e il ruolo degli enti citati e, pertanto, neppure gli elettorati.

In questa sede, per ragioni di omogeneità e di relativa semplicità di questa estensione, ci si limita esclusivamente ai cittadini dell'Unione, ma, con tutta evidenza, gli argomenti qui in ultimo impiegati, ovvero la disponibilità della scelta per il legislatore a costituzione invariata, sono estensibili per le ele-

zioni comunali, provinciali e regionali alle persone extracomunitarie regolarmente presenti sul territorio da un numero significativo di anni.

Per i motivi suesposti, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea aventi diritto al voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è altresì riconosciuto in tale comune il diritto di voto per l'elezione del presidente della provincia, del consiglio provinciale, del consiglio regionale nonché del presidente della regione, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto.

2. I medesimi cittadini di cui al comma 1 possono altresì essere nominati assessori provinciali e regionali, con esclusione delle cariche di vice-presidente della provincia e della regione.

3. Per le candidature alla carica di consigliere provinciale e regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.